

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 609-octies Violenza sessuale di gruppo

1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'[articolo 609-bis](#).
2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
3. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'[articolo 609-ter](#).
4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'[articolo 112](#).